SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1994, n. 211.

Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione,

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari e constatato, quanto alla commissione giustizia del Senato della Repubblica, che è scaduto il termine di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge n. 499 del 1993, senza che sia stato espresso il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo.

Art. 1.

Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«*1-bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-*bis* ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-*bis* il corso della prescrizione rimane sospeso.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla data suddetta esclude la punibilità.

2. I procedimenti penali di cui al comma 1 sono sospesi per il periodo di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di assunzione dei lavoratori:

1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata;

2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;

3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;

b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:

1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;

2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;

3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;

c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:

1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto;

2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;

d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) salvo quanto stabilito nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonché il delitto previsto dall'art. 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'art. 509, comma secondo, del codice penale;

f) prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega».

Nota agli articoli 1 e 2:

— L'art. 2 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 2. — Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. *L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.*

1-ter. *La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-*bis *ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.*

1-quater. *Durante il termine di cui al comma 1-*bis *il corso della prescrizione rimane sospeso.*

2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

6-*bis*. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.

6.*ter*. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza.

7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

7-*bis*. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione.

8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione, della richiesta di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'art. 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984.

13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa.

15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.

16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 30 novembre 1983.

18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'art. 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di

cui al secondo comma dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'art. 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.

23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo».

94G0242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1994.

Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che «Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si appplicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili»;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988;

Vista la nota prot. n. 3009.01 del 12 novembre 1993, con la quale il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla regione Calabria lo schema del decreto istitutivo dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte con relative norme di salvaguardia e proposta di perimetrazione definitiva;

Vista la nota del Presidente della regione Calabria prot. n. 12288 del 1° dicembre 1993 riguardante l'istituzione e la delimitazione del Parco nazionale dell'Aspromonte con la quale è stata trasmessa la delibera della giunta regionale della Calabria n. 4528 del 29 novembre 1993;

Vista la delibera sopra citata della giunta regionale della Calabria, con la quale la giunta medesima ha espresso parere favorevole alla proposta in merito alla definitiva perimetrazione, zonizzazione, normativa di salvaguardia ed istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte predisposta dalla consulta permanente di sindaci e di rappresentanti delle comunità montane coordinate dall'assessorato all'ambiente della provincia di Reggio Calabria;

Visti gli elaborati grafici relativi alla predetta proposta;

Considerato che la predetta proposta di perimetrazione esclude ampie porzioni di territorio di rilevante valore naturalistico individuate dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle risultanze di lavori della commissione paritetica istituita ai sensi della citata delibera CIPE 5 agosto 1988;

Ritenuto opportuno accogliere parzialmente le richieste di riduzione della perimetrazione contenute nella proposta approvata dalla citata deliberazione n. 4528 del 29 novembre 1993;

Ritenuto di dover confermare l'inserimento all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte delle aree di seguito elencate:

area del comune di S. Giorgio Morgeto in considerazione della necessità di collegare, senza soluzione di continuità il centro abitato, per il quale la regione propone l'inclusione nel parco, alla restante parte di territorio interno al parco;

area comprendente la località Monte Scarpa della Pietra, Serro di Zingari, Serro della Guardia, Fontanelle, in considerazione della continuità dell'ecosistema naturalistico;

area comprendente la località Sorgente Scirocco, Monte Pidia e Puntone di Laccu, in considerazione della continuità dell'ecosistema naturalistico;

area comprendente le località Basilico, Marrappa, Campi di Reggio, Serro della Ginestraia, Colacampitti, in considerazione dei loro valori naturalistici;

area comprendente le località Beviera, Colle Cicutà, Colle Quartarone, Pietre Bianche e Acque solfuree, in considerazione dei loro valori naturalistici;

area della Fiumara Amandolea e zone limitrofe, in considerazione dell'alto valore naturalistico e idrogeologico;

area comprendente la zona montana dei comuni di Africo, Samo e San Luca, in considerazione dei loro valori naturalistici;

Ritenuto di non poter accogliere, allo stato attuale, le richieste di inserimento di aree esterne al perimetro, individuato dal Ministero dell'ambiente e trasmesso alla regione Calabria con nota del 12 novembre 1993, prot. n. 3009.01;

Considerato che in tale aree la regione Calabria può istituire aree contigue ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 394/91 o aree naturali protette regionali;

Considerato che l'ampliamento del perimetro del parco può essere effettuato, successivamente all'istituzione dell'ente parco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge n. 394/91, previa deliberazione del comitato per le aree naturali protette anche su proposta delle regioni e degli enti locali interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare al prossimo programma per le aree naturali protette l'eventuale ampliamento del Parco nazionale dell'Aspromonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'ente Parco nazionale dell'Aspromonte.

2. L'ente Parco nazionale dell'Aspromonte ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'ente Parco nazionale dell'Aspromonte si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'ente Parco nazionale dell'Aspromonte è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Calabria e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.

6. Il territorio del parco è suddiviso in due ambiti così come da zonizzazione, riportata nella cartografia allegata, che rimarrà in vigore fino all'adozione del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A)* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'ente Parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. Decorso inutilmente detto termine la sede è individuata dal Ministro dell'ambiente sentito il Presidente della regione Calabria.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provente acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 4

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

QUADRO D'UNIONE

DELIMITAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELL' ASPROMONTE

Fogli I.G.M. 1:50.000 e sezioni 1:25.000

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

 = Zona 1

2 = Zona 2

POLISTENA
CARTA D'ITALIA - SERIE 1:50000
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

PALMI
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000

TAURIANOVA
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
1
2

MOTTA S. GIOVANNI
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000

BOVALINO
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2

MELITO DI PORTO SALVO

ALLEGATO A

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

Art. 1
Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale dell'Aspromonte, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2
Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3
Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 del successivo art. 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco, sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'ente Parco;

e) l'apertura di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali.

Art. 4
Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 1 del presente decreto vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

f) la realizzazione di nuove opere di mobilità, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 del successivo art. 6.

Art. 5
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della normativa;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C», «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 6 e dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 7.

4. Per il territorio ricadente in zona 1 si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 23 del 12 aprile 1990.

5. Nelle aree industriali previste nei Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente normativa e nei loro ampliamenti, ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte, sono ammesse attività industriali manifatturiere e di trasformazione, nonché la realizzazione delle infrastrutture e servizi necessari, nel rispetto della vigente normativa antinquinamento, e previa autorizzazione dell'ente Parco.

Art. 6

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori.

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, art. 4, e in particolare tracciati stradali di carattere interpoderale;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economici forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

i) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

Art. 7

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare, tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, discariche, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economici forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 8

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria, decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui all'art. 5, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento, tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. La presente normativa entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà efficacia sino all'entrata in vigore del regolamento e del piano del parco ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Sino al 30 marzo 1994 il Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte può avvalersi delle strutture tecniche ed operative del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura - Segreteria tecnica per le aree naturali protette.

94A2131

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1994

Modificazione all'ordinanza n. 2251/FPC dell'11 aprile 1992 concernente assegnazione fondi a seguito del nubifragio abbattutosi nei mesi di ottobre-novembre 1991 nel comune di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 2379 FPC)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982 n. 928;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile,

Visto il decrerto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1993, rep. n. 402, con il quale — su proprosta dell'on. Vito Riggio, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — al pref. Emilio del Mese, capo del Dipartimento della protezione civile, è stata delegata, tra l'altro, la facoltà di assumere a carico del «Fondo per la protezione civile» impegni di spesa e di firmare gli ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale n. 1425 intestata al «Fondo» medesimo;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, art. 1, comma 2, che stanzia contributi per lire 100 miliardi per interventi urgenti nelle regioni del territorio nazionale colpite da violenti nubigrafi nei mesi di ottobre-novembre 1991 e fino al 15 luglio 1992;

Visto l'art. 10 della legge n. 505 il quale fa salvi tutti gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge precedenti alla legge suddetta;

Vista l'ordinanza n. 2251/FPC dell'11 aprile 1992 la quale stanzia lire 900 milioni in favore del comune di Vibo Valentia per il ripristino dei danni subiti dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1991 e nella quale è compreso l'intervento per il ripristino della pubblica illuminazione nella zona Pennello in Vibo Marina per L. 100.000.000;

Vista la nota n. 30210 del 2 novembre 1993 con la quale il comune di Vibo Valentia chiede di stornare i fondi destinati al ripristino della struttura muraria del campo sportivo, delle strutture viarie e degli impianti per L. 100.000.000, in favore del ripristino della pubblica illuminazione nella zona Pennello in Vibo Marina, considerato che la gestione del campo sportivo nel frattempo è passata agli organi di polizia.

Vista la nota n. 33263 del 1° dicembre con la quale il comune di Vibo Valentia invia la perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico comunale per il completamento dei lavori all'impianto di pubblica illuminazione zona Pennello per lire 100 milioni;

Considerato infine che l'intervento non comporta ulteriore impegno di spesa e non modifica sostanzialmente l'ordinanza n. 2251/FPC dell'11 aprile 1992,

Dispone:

Articolo unico

I fondi destinati dall'ordinanza n. 2251/FPC dell'11 aprile 1992 per il campo sportivo di Vibo Valentia ammontanti a L. 100.000.000 possono essere utilizzati ad integrazione dell'intervento da effettuarsi sulla pubblica illuminazione, per danni agli impianti, in zona Pennello in Vibo Marina.

Roma, 24 marzo 1994

Il Presidente CIAMPI

94A2134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1990 concernente il regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 2 miliardi di dollari USA, con scadenza nell'anno 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 570039 del 16 gennaio 1989, registrato alla corte dei conti il 28 gennaio 1989, reg. n. 4 Tesoro, foglio n. 99, con il quale — ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887 — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9,625%, con scadenza nel 1999,

Visto il decreto ministeriale n. 193048 del 28 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1990, reg. n. 29 Tesoro, foglio n. 130, con il quale è stata disposta l'emissione di una ulteriore «tranche» fungibile, per l'importo di dollari USA 1 miliardo, del prestito obbligazionario sopra citato;

Visto il decreto n. 100377 del 26 marzo 1993 ed il decreto n. 100677 del 27 maggio 1993, per effetto dei quali si è verificata un'operazione di «concambio» sull'ammontare del prestito, riducendolo a $ USA 1.915.190.000;

Visto, in particolare, l'art. 8 dei decreti ministeriali, n. 570039 e n. 193048 sopra indicati, con i quali, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il decreto ministeriale n. 192120 del 28 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1990, con cui sono stati regolati i rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del menzionato decreto ministeriale n. 192120 del 28 giugno 1990, al fine di disciplinare anche gli aspetti conseguenti

alle modifiche intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sugli importi relativi ai pagamenti degli interessi, a seguito della suddetta operazione di «concambio», nonché dei contratti di «swap» derivanti dalla medesima operazione, stipulati con primarie istituzioni finanziarie;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 192120 del 28 giugno 1990, citato nelle premesse, viene modificato come segue:

«Art. 2. — La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca estera non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel "Fiscal Agency Agreement", i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario su un nominale di USD 1.915.190.000; per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà i seguenti importi in valuta che saranno messi a disposizione, sotto le medesime "date di pagamento", da:

ABN AMRO Bank N.V.	USD	592.055
Sumitomo Bank C.M.	USD	4.800.000
Credit Suisse F.P.	USD	2.891.732
J.P. Morgan S.L.	USD	3.692.726
Totale. . .	USD	11.976.513

in virtù dei rispettivi contratti di "swap" stipulati con il Tesoro, e i fondi in lire forniti dal Tesoro.

Detto importo verrà conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro alla Banca d'Italia mediante mandato di pagamento, estinguibile con accreditamento in conto, sulla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. I fondi verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia denominato: "Ministero del tesoro - prestito in dollari USA emesso il 1° marzo 1989 - 9,625% - 2 miliardi di dollari USA".

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di dollari USA da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento", cioè la data di messa a disposizione dei dollari alla menzionata Banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente».

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2149

DECRETO 15 marzo 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1994, a quella n. 6, di scadenza 1° ottobre 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra, e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica, nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036658», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 settembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire --(importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1993 - Roma, 1° ottobre 1993; seguono le diciture «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 808370 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996, più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'altro verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° ottobre 1993/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 22 settembre 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «9%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036658», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 9% - 1° ottobre 1993/1996».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da lire 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da lire 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2135

DECRETO 19 marzo 1994.

Soppressione e messa in liquidazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549 e 28 marzo 1968, n. 295, con la quale è stato istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po, dei porti di Milano e Cremona nonché per la costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 669, con la quale il Consorzio medesimo è stato dichiarato necessario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 88, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale, attribuendo alla competenza dello Stato le sole opere inerenti alle vie navigabili di prima classe, ha trasferito alle regioni le funzioni in materia di opere inerenti alle vie navigabili di seconda classe;

Visto l'art. 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che ha prorogato al 31 dicembre 1991 il termine — già fissato al 31 dicembre 1989 dall'art. 1 della legge 6 marzo 1987, n. 64 — per il proseguimento dell'attività del Consorzio;

Vista la mancata riproposizione del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, che aveva prorogato al 31 dicembre 1995 il termine per l'attuazione di tutte le opere previste dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549;

Ravvisata l'opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione del Consorzio di cui trattasi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2136

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 marzo 1994

Attribuzione al Centro nazionale di riferimento per i trapianti della funzione di coordinamento operativo nazionale delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 644, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, concernente disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 13 agosto 1993, n. 301, concernente norme in materia di prelievi ed innesti di cornea;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione III, espresso nella seduta del 25 novembre 1993;

Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al biennio 1994-1996, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;

Preso atto che l'intesa in materia di trapianti d'organo e di tessuto prevede che il Centro nazionale di riferimento e la Consulta tecnica permanente di cui all'art. 14 della legge n. 644 del 1975 svolgono anche compiti di coordinamento a livello centrale per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e di trapianto;

Preso atto che l'intesa individua le ulteriori funzioni da attribuire, a tali fini, al Centro nazionale di riferimento;

Preso atto che l'intesa prevede che «i centri di riferimento interregionali sono non più di tre e che le regioni in piena autonomia si aggregano tra loro a questo fine» mediante accordi di collaborazione tra i propri centri di riferimento;

Preso atto che l'intesa ridetermina i compiti dei centri di riferimento interregionali, come sopra aggregati;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° febbraio 1994, n. 79, che, in conformità alla predetta intesa Stato-regioni, autorizza il Ministro della sanità ad attribuire, con proprio decreto, al Centro nazionale di riferimento di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, anche funzioni di coordinamento operativo nazionale delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti ed a riordinare la composizione ed i compiti della Consulta tecnica permanente di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409;

Ritenuto, in attuazione della più volte richiamata intesa Stato-regioni, di attribuire al Centro nazionale di riferimento anche le funzioni di coordinamento operativo nazionale così come individuate nell'intesa stessa e di riordinare la composizione ed i compiti della Consulta tecnica permanente in coerenza con le nuove attribuzioni del Centro nazionale di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Centro nazionale di riferimento per i trapianti di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è attribuita anche la funzione del Coordinamento operativo nazionale delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti.

2. A tale fine il Centro nazionale di riferimento, oltre ai compiti di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, svolge tutte le attività necessarie per assicurare il coordinamento operativo nazionale ed, in particolare:

definisce protocolli di lavoro (trattamento donatore, prelievo organi, assegnazioni organi) assieme alle unità operative;

centralizza le liste di attesa per tutti gli organi attraverso l'attuazione di una rete telematica fra l'Istituto superiore di sanità ed i centri di riferimento interregionali preposti all'attività di coordinamento interregionale che permetta la reciproca consultazione in tempo reale delle liste di attesa e la segnalazione delle emergenze;

definisce i criteri per l'inserimento di un paziente nella lista di urgenza e riceve dai centri interregionali di riferimento le segnalazioni dei pazienti urgenti;

riceve dai Centri interregionali di riferimento le segnalazioni dei pazienti urgenti (ritrapiantati, pazienti con epatite fulminante, bambini, immunizzati);

riceve dai centri interregionali di riferimento le segnalazioni dei potenziali donatori d'organo;

assegna gli organi per le urgenze e, in assenza di queste, verifica che l'assegnazione da parte dei centri interregionali di riferimento avvenga secondo i protocolli;

mantiene i contatti con i centri di coordinamento stranieri;

imposta campagne nazionali di educazione dei medici e della popolazione.

3. L'attività di coordinamento nazionale di cui al comma precedente è svolta in conformità agli indirizzi tecnici operativi stabiliti dalla Consulta tecnica permanente di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 2.

1. La Consulta tecnica permanente esercita la consulenza tecnico-scientifica sulle attività di prelievo e di trapianto di organi e di innesto di tessuti e formula gli indirizzi dell'attività di coordinamento nazionale.

2. La Consulta tecnica permanente, oltre alle funzioni previste all'art. 1, provvede a:

definire gli indirizzi per i protocolli operativi, ad aggiornarli e a verificarne la corretta applicazione;

definire ed aggiornare periodicamente i criteri di assegnazione degli organi prelevati;

valutare le attività svolte sia dal Centro nazionale di riferimento che dai centri regionali o interregionali di riferimento e dai centri di trapianto;

redigere per il Ministro della sanità una relazione annuale sullo stato della ricerca e delle attività nel settore dei trapianti.

Art. 3.

1. La Consulta tecnica permanente è composta da:

il direttore dell'Istituto superiore di sanità, o un direttore di laboratorio da lui delegato, con funzioni di presidente;

il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità o un dirigente da lui delegato;

il direttore del Centro di riferimento nazionale scelto dal direttore dell'Istituto superiore di sanità tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto;

i responsabili dei centri di riferimento interregionali preposti all'attività di coordinamento interregionale e risultanti dall'aggregazioneprevista dall'intesa Stato-regioni del 25 novembre 1993. Sino a quando non sarà completato il processo di aggregazione previsto dall'intesa, i predetti componenti sono sostituiti con tre esperti di attività di coordinamento interregionale nel settore, nominati dal Ministro della sanità;

i responsabili dei centri regionali di riferimento o, in mancanza, un rappresentante della regione o provincia autonoma. Le regioni o province autonome che afferiscono ad un Centro interregionale di riferimento possono delegare la rappresentanza al responsabile del Centro stesso che, in tal caso, ha diritto ad un voto per ciascuna delle regioni o province autonome rappresentate;

i direttori dei laboratori di immunologia e di ingegneria biomedica dell'Istituto superiore di sanità o dirigenti di ricerca o primi ricercatori da essi delegati;

tre clinici, nominati dal Ministro della sanità per un biennio, tra i clinici esperti in materia di trapianto d'organo o innesto di tessuti, di cui almeno uno rianimatore.

2. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta esperti in specifiche materie. Gli esperti non hanno diritto di voto.

3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

1. Il coordinamento nazionale delle attività di prelievo e di innesto di tessuti da cadavere (cornee, ossa, valvole cardiache, ecc.) è assicurato con specifiche modalità definite dalla Consulta tecnica permanente in analogia a quanto disposto dal presente decreto in materia di prelievo e trapianto d'organo.

Art. 5.

1. Il direttore dell'Istituto superiore di sanità insedia la Consulta tecnica permanente entro quindici giorni dalla data di nomina da parte del Ministro della sanità dei tre esperti di attività di coordinamento interregionale e dei tre clinici esperti in materia di trapianti d'organo o innesto di tessuti.

2. La Consulta tecnica permanente elabora le proposte di competenza per l'attuazione del coordinamento nazionale entro e non oltre centoventi giorni dal suo insediamento.

3. Il Centro nazionale di riferimento è reso operativo con disposizione del direttore dell'Istituto superiore di sanità dopo l'elaborazione da parte della Consulta tecnica permanente dei criteri e degli indirizzi essenziali per lo svolgimento delle attività di coordinamento nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro GARAVAGLIA

94A2132

DECRETO 18 marzo 1994.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Verona al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della USSL n. 25 di Verona in data 2 luglio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di Verona;

Visto l'atto di intesa fra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993;

Visti gli indirizzi in materia di trapianti d'organo contenuti nel predetto Piano sanitario;

Ritenuta l'opportunità, fino alla definizione dei criteri sulle autorizzazioni all'attività di trapianto in attuazione del Piano sanitario, di rilasciare autorizzazioni provvisorie con durata limitata ad un anno;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 16 marzo 1994;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, datata 12 luglio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso l'ospedale maggiore di Verona;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Ritenuto di autorizzare l'ospedale maggiore di Verona al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico per un periodo di un anno;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Verona è autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso il gruppo operatorio della cardiochirurgia sito al secondo piano del padiglione cardiochirurgico dell'ospedale maggiore di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mazzucco prof. Alessandro, direttore della divisione e cattedra di cardiochirurgia, dell'ospedale maggiore di Verona;

Faggian dott. Giuseppe, aiuto ospedaliero, dell'ospedale maggiore di Verona;

Bertolini dott. Paolo, aiuto universitario, dell'ospedale maggiore di Verona;

Chiominto dott. Bartolomeo, assistente ospedaliero, dell'ospedale maggiore di Verona;

Santini dott. Francesco, assistente ospedaliero, dell'ospedale maggiore di Verona;

Forni dott. Alberto, assistente ospedaliero, dell'ospedale maggiore di Verona;

Luciani dott. G. Battista, assistente ospedaliero, dell'ospedale maggiore di Verona.

Art. 4.

L'autorizzazione ha la validità di un anno a decorrere dalla data del presente decreto e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata, l'autorizzazione decade e deve cessare automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e cuore-polmone.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della USSL n. 25 di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A2133

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Piano di allocazione definitiva delle risorse previste dal contratto di programma stipulato tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, della legge istitutiva;

Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1992;

Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ed i regolamenti n. 1191 del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento n. 1893 del 20 giugno 1991, n. 1192 del 26 giugno 1969 e n. 1107 del 4 giugno 1970;

Visto l'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che fissa obiettivi e criteri per la ristrutturazione, il risanamento e lo sviluppo dell'Ente Ferrovie dello Stato;

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Vista la delibera del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha disposto la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed ha stabilito che i diritti dell'azionista nei confronti della società derivata dalla suddetta trasformazione siano esercitati d'intesa tra i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei trasporti;

Visti i piani predisposti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. in attuazione alla direttiva emanata il 17 novembre 1992 dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei trasporti;

Vista la delibera del 9 dicembre 1992, con la quale i citati Ministri hanno, tra l'altro, approvato il piano triennale di dettaglio 1993/95 e determinato l'ammontare massimo dei mutui e prestiti che la società può assumere con oneri a carico dello Stato;

Vista la delibera del 23 dicembre 1992 con la quale questo Comitato dà atto che le attività svolte dall'Ente Ferrovie dello Stato restano attribuite alla società a titolo concessorio, ai sensi dell'art. 14 del richiamato decreto-legge n. 333/1992 convertito dalla legge n. 359/1992;

Vista la delibera assunta dai menzionati Ministri il 29 dicembre 1992, concernente direttive per l'assunzione degli impegni contrattuali nell'ambito della realizzazione del sistema «alta velocità»;

Visto il contratto di programma stipulato il 29 dicembre 1992 tra il Ministro dei trasporti e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.a., che disciplina in via transitoria, per il 1993, i rapporti tra le parti;

Visto il piano di allocazione definitiva delle risorse previste dal suddetto contratto di programma predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e trasmesso dal Ministro dei trasporti, con nota n. 15982 del 19 novembre 1993, unitamente alla relazione del segretariato di questo Comitato;

Considerato che il piano generale dei trasporti, nel conferire centralità al trasporto ferroviario nel contesto di un più razionale ed efficiente assetto del sistema nazionale dei trasporti, non stabilisce traguardi quantitativi da raggiungere secondo cadenze determinate;

Ritenuto quindi opportuno stabilire obiettivi specifici contestualmente all'allocazione delle risorse, concentrando, in prima istanza, le disponibilità su interventi che consentano di ultimare opere di immediata utilizzabilità ed instaurando un procedimento, in cui la scelta degli investimenti, da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a., avvenga in funzione del raggiungimento di specifici risultati di servizi e/o di traguardi di mercato;

Delibera:

1. Il piano di allocazione definitiva delle risorse previste dal contratto di programma richiamato in premessa è finalizzato ad obiettivi che risultano coerenti con gli indirizzi del piano generale dei trasporti.

2. Le risorse sono attribuite alle diverse tipologie di intervento previste dal piano secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

3. In relazione ai finanziamenti assegnati, le Ferrovie dello Stato S.p.a. dovranno conseguire nei tempi previsti i risultati riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

4. La società dovrà inoltre:

4.1. Per i raddoppi e le velocizzazioni relativi alle direttrici:

Genova-Ventimiglia;

Bologna-Verona-Brennero;

Parma-La Spezia;

Bologna-Bari,

Bari-Taranto,

Orte-Falconara;

Caserta-Foggia;

Palermo-Messina;

Messina-Siracusa;

— presentare a questo Comitato entro sei mesi:

a) i programmi di utilizzazione delle risorse previste nel piano di cui al punto 1 della presente delibera in termini di:

miglioramento dei tempi di percorrenza;

aumento della capacità della direttrice;

aumento della capacità utilizzata in relazione alla domanda acquisibile,

b) la documentazione concernente i tempi di completamento delle opere e della loro entrata in esercizio e le condizioni perché tali tempi siano certi;

— presentare del pari a questo Comitato entro dodici mesi:

a) il programma di investimenti successivi a quelli del vigente contratto di programma ritenuti necessari per far fronte agli obiettivi aziendali all'anno 2000, corredato della quantificazione del relativo fabbisogno finanziario e dall'indicazione dei risultati conseguibili in termini di domanda e di livelli di servizio:

b) la documentazione comprovante che gli interventi richiesti sono quelli che presentano i minimi costi di realizzazione tra diverse soluzioni possibili.

4.2. Per i nodi pervenire progressivamente alla stipula di accordi di programma con le regioni, con l'obiettivo di:

definire uno schema direttore di massima dell'assetto dei servizi;

definire uno schema direttore di massima dell'assetto infrastrutturale del nodo,

sottoscrivere convenzioni o comunque atti impegnativi per tutti i soggetti interessati in cui siano regolati:

le risorse impegnate dai diversi soggetti;

le opere da realizzare con le risorse impegnate;

i tempi di realizzazione;

le condizioni per garantire i tempi di realizzazione.

5. L'eventuale rimodulazione dell'apporto di capitale privato rispetto all'impegno assunto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., tramite la partecipata treno alta velocità TAV - S.p.a., comporterà la ridefinizione del relativo progetto.

6. Il processo di conseguimento dei risultati individuati ai punti precedenti sarà controllato attraverso un procedimento sistematico da definirsi con decreto emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. Sulla base delle risultanze del controllo e della documentazione fornita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ai sensi del punto 4 della presente delibera questo Comitato adotterà le conseguenti misure.

7. Ferme restando eventuali disposizioni legislative che intervengano in materia e che risultino applicabili alle Ferrovie dello Stato, la società dovrà comunque adottare, per le quote di investimento relative al 1994 ed anni successivi, procedimenti di contrattazione e/o di rinegoziazione che consentano una riduzione dei costi di realizzazione delle opere, in modo da riallocare almeno 500 miliardi di lire prioritariamente sui nodi e per dare attuazione all'accordo sottoscritto in data 16 novembre 1993 tra Governo, regione Sardegna e Ferrovie dello Stato per la realizzazione di interventi prioritari sulla rete sarda.

8. Il Ministro dei trasporti provvederà a trasmettere il piano di cui al punto 1, corredato della presente delibera, alle commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere. Lo stesso Ministro sottoporrà a questo Comitato il programma predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'allocazione delle ulteriori risorse recate dalla legge finanziaria relativa al 1994.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40

ALLEGATO 1

INTERVENTI	Importi (in miliardi) Da contabilizzare al 31-12-1992	Nuovi importi a finire
A V - Progettazione linee MI-GE e MI-VE	—	80,00
- Linea TO-MI-BO-FI-RM-NA e materiale rotabile	1 185,00	8 251,00
Mantenimento efficienza	2.100,51	—
Itinerari internazionali	1.257,68	252,46
Tecnologie di rete	3.335,31	716,00
Impianti merci	635,17	470,88
Materiale rotabile	4.696,33	404,00
Nodi	2 319,17	4 207,00
Raddoppi e velocizzazioni	2.768,51	805,00
Ulteriori interventi in corso al 1° gennaio 1993	723,67	47,00
Riserva	—	995,32
Totale	19.021,34	16.228,66

ALLEGATO 2

Investimenti	Importi 1993/98	Risultati da conseguire	Valori	Anno
A. Contratto di programma complessivo	**35.250 mld.**			
di cui entro il 1995	22.000 mld.	Costi operativi (1)	12.200 mld.	1995
		Margine operativo loro (1) (2)		
		- merci	430 mld.	1995
		- passeggeri lunga distanza (diurni e notturni)	297 mld.	1995
		- trasporto locale	1.133 mld.	1995
B Interventi specifici:				
1 Raddoppi, velocizzazioni ed itinerari	5.084 mld.	Miglioramento dei tempi (3)	15%	1999
2. Nodi	6 526 mld.	Domanda soddisfatta (4)	9,6 mld viagg *km/anno	1999
3. Interventi diffusi	12.022 mld.			
di cui entro il 1995	8.000 mld.	Costo esercizio infrastruttura	6.000 mld.	1995
4. Impianti merci	1.106 mld.	Domanda soddisfatta	42,5 mld. tonn *km/anno	1998

Note.

(1) Condizioni: piano chiusura linee a scarso traffico.
(2) Al netto dei servizi acquistati dallo Stato.
(3) Media stimata sulle linee interessate dagli interventi.
(4) Sigla di accordi di programma tra FS ed enti locali.

94A2137

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito nella legge 10 dicembre 1993, n. 513, concernente interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree suddette;

Viste le proprie delibere del 13 ottobre 1989, del 12 aprile e 20 dicembre 1990, del 20 dicembre 1991 e del 3 agosto 1993, con le quali sono stati approvati i programmi di reindustrializzazione e di promozione ed impartite direttive per la realizzazione delle iniziative localizzabili nelle aree di crisi siderurgica;

Viste le note n. 5328 e n. 5329 del 16 dicembre 1993 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto all'esame di questo Comitato l'aggiornamento delle iniziative promosse dalle società Iritech e Alfa Romeo Avio nell'ambito del programma di reindustrializzazione del gruppo IRI e ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del programma stesso al 30 giugno 1993;

Ritenuto che l'aggiornamento delle iniziative delle predette società, assumendo carattere di urgenza, possa essere esaminato indipendentemente dalla ricognizione generale di cui al punto 7) della delibera del 3 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 181/1989, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui alla citata deliberazione del 13 ottobre 1989, è aggiornato nei seguenti termini:

1) l'iniziativa della società Iritech, denominata «Biosensori», ubicata a Genova, comporterà un'occupazione di 80 addetti ed investimenti fissi (compresi brevetti e licenze) per 16.896 milioni di lire;

2) l'iniziative della società Alfa Romeo Avio, denominata «Produzioni meccaniche automatizzate aviomotoristiche», con localizzazione nei comuni di Pomigliano d'Arco e di Acerra (Napoli), sarà orientata prevalentemente verso il mercato civile, per ovviare ai negativi effetti derivanti dal calo della domanda di commesse militari; comporterà un incremento dell'occupazione di 70 unità rispetto alle 240 originariamente previste ed un aumento degli investimenti fissi da 120 a 265 miliardi di lire.

Roma, 21 dicembre 1993

Il presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 41

94A2138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 3 giugno 1993, senato accademico seduta del 6 settembre 1993, consiglio di amministrazione seduta del 28 settembre 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 29 luglio 1993;

Vista la ministeriale prot. n. 3553;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 92, 93, 94 e 95 vengono soppressi e sostituiti, con lo spostamento della numerazione successiva, dai seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 92. — La facoltà di architettura promuove e sviluppa gli studi sull'architettura relativi alla conoscenza, alla progettazione, alla costruzione e alla gestione dell'ambiente, al fine di assicurare la formazione, il progresso della ricerca teorica e applicata e la promozione culturale specifica.

Art. 93. — La facoltà attiva il solo corso di laurea in architettura previsto dalla tabella XXX. Al termine del corso degli studi, la cui durata è di cinque anni, per un totale di almeno quattromilacinquecento ore di attività didattica, conferisce il titolo di dottore in architettura.

I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al primo anno della facoltà sono quelli previsti dalle leggi vigenti. Il numero degli iscritti al primo anno del corso di laurea in architettura sarà stabilito annualmente dal senato accademico su motivata proposta della facoltà. Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 94. — L'attività didattica è organizzata sulla base di corsi ufficiali di insegnamento e di laboratorio.

I primi possono essere monodisciplinari o integrati.

I corsi monodisciplinari sono costituiti da almeno centoventi ore (una annualità) o da almeno sessanta ore (mezza annualità) di attività didattica e danno luogo ad un esame ciascuno.

In ciascun corso di insegnamento integrato le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno, per un totale equivalente ad una annualità (centoventi ore) o a mezza annualità (sessanta ore) e sono svolte da due o, al più, da tre professori ufficiali, che faranno parte della commissione di esame.

L'integrazione puo riguardare sia una stessa area disciplinare che aree disciplinari distinte.

I laboratori vengono istituiti per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, discussione e correzione di elaborati, ecc.) sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio e hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti hanno l'obbligo della frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività di ciascun laboratorio, con la sola eccezione del laboratorio di sintesi finale, si conclude con una prova di esame.

Per garantire una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docenti tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto potranno essere ammessi non più di cinquanta allievi per ciascun laboratorio.

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina afferente all'area disciplinare che lo definisce e alla quale sono assegnate centoventi delle centottanta ore complessive, mentre le altre sessanta ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti afferenti ad aree disciplinari diverse. In vista di particolari esigenze didattiche potranno tuttavia essere utilizzate con contributi offerti dallo stesso gruppo disciplinare caratterizzante il laboratorio.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e delle scienze ambientali e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages). Su delibera del consiglio del corso di laurea tali attività possono dar luogo a crediti didattici, fino alla concorrenza massima di una annualità (centoventi ore). Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo col proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline, alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale. Tale laboratorio non implica un esame di profitto, ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio.

Art. 95. — Gli insegnamenti del corso di laurea in architettura, ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica, si articolano in aree disciplinari:

I: Progettazione architettonica e urbana;
II: Discipline storiche per l'architettura;
III: Teorie e tecniche per il restauro architettonico;
IV: Analisi e progettazione strutturale dell'architettura;
V: Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia;
VI: Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura;
VII: Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica;
VIII: Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;

IX: Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica;
X: Discipline matematiche per l'architettura;
XI. Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

Art. 96. — Finalità, senso, struttura e contenuti dei laboratori e delle aree disciplinari sono quelli indicati nel comma 8 dell'art. 2 della nuova tabella XXX, di cui al decreto, riportati, nell'allegato tabella *A*.

Art. 97. — Gli insegnamenti attivabili presso la facoltà di architettura di Palermo sono i seguenti:

AREA I.

Settore scientifico disciplinare H10A:
analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;
architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;
architettura e composizione architettonica;
caratteri distributivi degli edifici;
caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;
composizione architettonica;
composizione e progettazione urbana;
progettazione architettonica;
progettazione architettonica assistita;
progettazione architettonica per il recupero degli edifici;
progettazione architettonica per il recupero urbano;
teorie e tecniche per la progettazione architettonica;
teorie della ricerca architettonica contemporanea.

Settore H10B:
architettura dei giardini e dei parchi;
architettura del paesaggio;
arte dei giardini;
pianificazione dei parchi naturali;
progettazione del paesaggio;
tecniche di progettazione delle aree verdi;
teorie della progettazione del paesaggio.

Settore H10C:
allestimento;
architettura degli interni;
arredamento;
decorazione;
museografia;
progettazione del prodotto d'arredo;
scenografia;
teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

AREA II.

Settore H12X:
storia del giardino e del paesaggio;
storia dell'architettura;
storia dell'architettura antica;
storia dell'architettura bizantina e islamica;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura moderna;
storia dell'urbanistica;
storia dell'urbanistica antica e medioevale;
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della rappresentazione dello spazio architettonico;
storia delle tecniche architettoniche;
storia e metodi di analisi dell'architettura.

Settore L03B:
topografia antica.

Settore L03C:
iconologia cristiana.

Settore L03D:
storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;
topografia medioevale.

Settore L25B:
letteratura artistica;
storia dell'arte moderna.

Settore L25C:
storia dell'arte contemporanea.

Settore M05X:
antropologia culturale;
storia della cultura materiale.

Settore M07D:
estetica;
storia dell'estetica moderna.

Settore M08E:
storia della scienza;
storia della tecnica.

AREA III.

Settore H13X:
cantieri per il restauro architettonico;
cantieri costruttivi dell'edilizia storica;
conservazione dei materiali nell'edilizia storica;
conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;
consolidamento degli edifici storici;
degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;

restauro archeologico,
restauro architettonico,
restauro dei monumenti
restauro dei parchi e dei giardini storici,
restauro urbano;
teoria e storia del restauro;
tecnica del restauro architettonico.

Settore L04X:
aerofotografia archeologica;
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
urbanistica del mondo classico

Settore I14A
scienza e tecnologia dei materiali.

AREA IV

Settore H06X
fondamenti di geotecnica;
fondazioni;
geotecnica.

Settore H07A.
dinamica delle strutture;
la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;
meccanica computazionale delle strutture;
scienza delle costruzioni;
sicurezza e affidabilità delle costruzioni;
statica;
statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;
teoria delle strutture.

Settore H07B·
calcolo automatico delle strutture;
costruzioni in muratura e costruzioni in legno;
costruzioni in zona sismica;
progetto di strutture;
riabilitazione strutturale;
strutture di fondazione;
tecnica delle costruzioni;
teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

AREA V.

Settore F22A.
igiene ambientale.

Settore H09A:
cultura tecnologica della progettazione,
materiali e progettazione di elementi costruttivi,
progettazione ambientale;
progettazione di sistemi costruttivi;
progettazione esecutiva dell'architettura,
progettazione tecnologica assistita,
riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;
tecnologia dell'architettura;
tecnologie dei sistemi impiantistici,
tecnologie dei sistemi strutturali,
tecnologie del recupero edilizio,
tecnologie di protezione e ripristino ambientale;
tecnologie per ambienti in condizioni estreme,
tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale

Settore H09B
controllo della qualità edilizia;
costruzione delle opere di architettura,
normazione e unificazione edilizia;
organizzazione del processo edilizio;
patologia e degrado delle costruzioni;
procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;
processi e metodi della produzione edilizia;
produzione edilizia e tecnologie per i Paesi in via di sviluppo;
programmazione e organizzazione della produzione;
sperimentazione tecnologica e certificazione;
tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;
tecnologie della produzione edilizia;
teorie e storia della tecnologia edilizia.

Settore H09C·
disegno industriale;
ergonomia applicata al disegno industriale;
materiali e componenti per il disegno industriale,
materiali e componenti per l'arredo urbano;
morfologia dei componenti,
processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso,
requisiti ambientali del prodotto industriale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
teorie e storia del disegno industriale

AREA VI.

Settore B01B
fisica

Settore I05A
fisica tecnica

Settore I05B:
fisica tecnica;
tecnica del controllo ambientale,
impianti tecnici,
acustica applicata,
illuminotecnica

AREA VII.

Settore H15X.

economia ed estimo ambientale;
estimo;
estimo e contabilità dei lavori;
estimo ed esercizio professionale;
fondamenti di economia ed estimo;
valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;
valutazione economica dei progetti.

AREA VIII.

Settore E03B:

ecologia applicata.

Settore H04X.

pianificazione dei trasporti;
trasporti urbani e metropolitani.

Settore H14A:

analisi dei sistemi urbani e territoriali;
analisi e valutazione ambientale;
gestione urbana;
pianificazione territoriale;
politiche urbane e territoriali;
tecnica urbanistica;
tecniche di analisi urbane e territoriali;
tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica;
teorie della pianificazione territoriale.

Settore H14B:

analisi della città e del territorio;
fondamenti di urbanistica;
progettazione del territorio;
progettazione urbanistica;
recupero e riqualificazione ambientale urbana e territoriale;
tecniche di progettazione urbanistica;
teorie dell'urbanistica;
urbanistica.

AREA IX.

Settore M06A:

geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia urbana e regionale;
geografia urbana.

Settore M06B:

politica dell'ambiente.

Settore N05X:

diritto urbanistico;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

Settore P01B:

economia dell'ambiente;
politica economica.

Settore P01I:

economia dell'impresa.

Settore P01J:

economia dei trasporti;
economia del territorio;
economia regionale;
economia urbana.

Settore Q05A:

metodologia e tecnica della ricerca sociale;
sociologia;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Settore Q05D:

sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale.

AREA X.

Settore A01C:

geometria descrittiva.

Settore A02A:

istituzioni di matematiche;
matematica applicata.

Settore A02B:

metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
statistica matematica.

Settore A03X:

metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Settore A04A:

calcolo numerico e programmazione;
metodi di approssimazione.

Settore A04B:

grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale.

Settore K05B:

informatica applicata;
laboratorio di informatica.

AREA XI.

Settore H05X:

fotogrammetria;

fotogrammetria applicata;

rilevamenti speciali per l'ambiente e il territorio;

tecniche di fotointerpretazione;

topografia;

topografia e cartografia.

Settore H11X.

cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica;

disegno automatico;

disegno dell'architettura;

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

grafica;

percezione e comunicazione visiva;

rappresentanzione del territorio e dell'ambiente;

rilevamento fotogrammetrico dell'architettura;

rilievo dell'architettura;

rilievo urbano e ambientale;

tecniche della rappresentazione;

teoria e storia dei metodi di rappresentazione;

unificazione grafica per la rappresentazione;

disegno.

Art. 98. — Il corso di laurea in architettura è fissato in cinque anni ed è articolato in tre cicli, orientati, rispettivamente:

il primo (due anni) alla formazione di base, ore 1740;

il secondo (due anni) alla formazione scientifico-tecnico-professionale, ore 1920;

il terzo anno (un anno) al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti, testimoniati dall'esame di laurea, ore 840.

L'attività didattica è suddivisa fra tali cicli attribuento ai corsi monodisciplinari, integrati e ai laboratori i tempi secondo la tabella *B* allegata.

Art. 99. — Nel I ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti.

Per il passaggio dal I al II ciclo lo studente deve aver superato le seguenti annualità:

laboratorio 1° di progettazione architettonica;

laboratorio 2° di progettazione architettonica;

laboratorio 1° di costruzione dell'architettura;

storia dell'architettura 1°;

storia dell'architettura contemporanea;

corso integrato di tecnologia dell'architettura e teorie e storia della tecnologia;

istituzioni di matematiche I;

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

storia dell'architettura II;

statica;

urbanistica I;

disegno dell'architettura

Inoltre lo studente dovrà dimostrare la conoscenza almeno della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dal manifesto degli studi.

Per il passaggio dal II al III ciclo lo studente deve aver superato tutte le annualità del I ciclo e un numero non inferiore a due terzi delle annualità del II ciclo.

Art. 100 *(Ammissione all'esame di laurea).* — Per poter accedere all'esame di laurea lo studente deve aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale e deve aver superato con profitto 32 annualità relative a discipline attivate nella facoltà di architettura.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

Art. 101 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea in architettura comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente statuto;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati, dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati e le loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene e fissa di concerto con gli organi di governo dell'Università il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) delibera in merito alle propedeuticità e al numero delle annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

g) delibera in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto dell'allegata tabella *B*;

h) istituisce i laboratori di sintesi finale (vedi allegato tabella *B*) e stabilisce i criteri della loro correlazione con le scelte delle loro tesi di laurea da parte dello studente

NORMA TRANSITORIA

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea. La facoltà di architettura stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

TABELLA *A*

AREA I — *Progettazione architettonica e urbana.*

Settori scientifico-disciplinari: H10A+H10B+H10C.

L'area raccoglie le discipline che contribuiscono alla definizione del progetto architettonico e urbano: qui la cultura progettuale riflette su se stessa, sui suoi strumenti e metodi, sulla sua tradizione disciplinare, sulla sua dimensione conoscitiva sia generale che tematico-specifica, sulla propria applicazione allo spazio fisico e sulla propria capacità di trasformarlo. L'offerta didattica dei suoi settori scientifico-disciplinari è relativa a:

composizione architettonica e urbana (H10A): qui sono raccolte le discipline del progetto architettonico propriamente detto, il cui campo di indagine e applicazione si estende dal dettaglio alla dimensione urbana. Esse si articolano, in base alla loro natura, in discipline compositive, attente cioè alla logica (tettonica, distributiva, formale) con cui l'organismo architettonico si definisce nei suoi elementi e parti componenti, e si relaziona con altri organismi architettonici all'interno del contesto di appartenenza; discipline progettuali, attente cioè alla risoluzione di specifiche tematiche progettuali, ovvero alla progettazione di edifici specialistici che richiedano particolari approfondimenti e rapporti integrati con altre discipline; discipline analitico-strumentali, attente cioè allo studio dei caratteri distributivi, tipologici e morfologico-stilistici dell'architettura e della città, in discipline metodologico-teoriche, attente cioè allo studio delle teorie progettuali e alle principali tendenze teorico-operative della progettazione contemporanea;

architettura del paesaggio e del territorio (H10B): raccoglie quelle discipline caratterizzate sia in senso fondativo che applicato, dall'interesse intorno all'estetica del territorio e dell'ambiente costruito, e dal ruolo che l'architettura deve svolgere nel risanamento del degrado territoriale e ambientale, superando i metodi meramente tecnicistici ed economistici dell'impatto ambientale e della pura dimensione tecnica dell'ingegneria;

architettura degli interni e allestimento (H10C): raccoglie quelle discipline che pur appartenendo al ceppo centrale della tradizione dell'architettura (e avendo in comune con essa molti aspetti metodologici), hanno tuttavia raggiunto e consolidato un'autonomia particolare per metodo e strumenti, e fanno riferimento a specialistici aspetti dell'attività professionale dell'architetto. Tali discipline, tutte con forte contenuto teorico, sono eminentemente sperimentali e applicative.

I ciclo: 300 ore.

È caratterizzato dalle materie progettuali che evolvono dagli elementi e fondamenti alla prima sintesi architettonica rappresentata dalla «composizione».

Contestualmente vengono affrontati i principi generali che presiedono alla corretta distribuzione degli ambienti costitutivi l'organismo architettonico, nonché i materiali che concorrono alla determinazione della forma urbana.

Lo strumento dell'apprendimento è dato dal progetto.

Alla fine del I ciclo lo studente deve:

avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonché i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto fra forma, struttura e distribuzione;

aver appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni che si determinarono;

saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;

possedere la nozione di «luogo», e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza;

possedere la nozione di «insieme» architettonico e quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);

essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto; e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;

essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio.

E pertanto lo studente deve saper eseguire:

il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche ed ai materiali adottati, ed al programma funzionale;

il progetto di un «insieme» architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza.

II ciclo: 300 ore.

Le discipline che la definiscono presiedono alla prima sintesi applicata a una realtà complessa attraverso le discipline progettuali tematico-specifiche: qui l'esercizio

della «progettazione architettonica» si integra con l'approfondimento del dettaglio; mentre la progettazione urbana apre alla comprensione delle relazioni complesse fra l'organismo architettonico (gli organismi architettonici) e la città.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi *ex novo*, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi ed impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;

avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento ed il contesto di appartenenza;

avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti;

conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura.

E pertanto lo studente deve sapere:

eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettaglio, sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale e impiantistica;

eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di una nuova espansione che di tessuti preesistenti.

AREA II — *Discipline storiche per l'architettura.*

Settori scientifico-disciplinari:

H12X+L03B+L03C+L03D+L25A+L25B+L25C+M05X+M07D+M08E.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

la conoscenza dei momenti e degli episodi fondamentali dello sviluppo storico dell'architettura riferito all'attività sia edilizia che urbanistica, anche nei suoi fondamenti teorici e nei suoi strumenti operativi, nelle diverse aree culturali;

il possesso degli strumenti metodologici necessari alla comprensione storico-critica e alla individuazione e valutazione delle specifiche qualità dell'architettura, intesa nel senso più ampio del termine, nelle sue diverse espressioni e manifestazioni attraverso i tempi;

il possesso degli strumenti disciplinari specifici della ricerca, dei metodi e alle tecniche di studio relativi alle indagini ed all'esame analitico e critico dell'opera architettonica — in rapporto alle cause, ai programmi e all'uso, nelle sue modalità e tecniche linguistiche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati — esaminata nell'ambito del suo contesto ed anche ai fini di ogni possibile intervento operativo sull'edilizia preesistente e sull'ambiente.

Pertanto le discipline si articolano e specificano in:

corsi istituzionali relativi alla: storia dell'architettura (per periodi, aree culturali e geografiche); storia delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (storia dell'urbanistica, storia della città e del territorio, storia del giardino e del paesaggio); storia del pensiero e delle teorie sull'architettura (storia della trattatistica, letteratura e critica d'architettura); storia dell'arte;

corsi monografici e di approfondimento relativi: ai processi progettuali e realizzativi sotto aspetti particolari e paralleli e ad argomenti storici riguardanti temi o problemi specifici (ad es. storia della rappresentazione dello spazio architettonico e dell'iconografia d'architettura, storia del cantiere e delle tecniche edilizie, storia e metodi d'analisi delle architetture, storia dell'arredamento e del disegno industriale, ecc.).

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:

la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione più ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;

l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale, di una realtà urbana e territoriale.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di approfondimento connessi al proprio piano di studi, lo studente deve dimostrare:

la capacità di condurre una ricerca scientifica di carattere storico-critico;

la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

AREA III — *Teoria e tecniche per il restauro architettonico:*

Settori scientifico-disciplinari:

H13X+L04X+I14A.

Le discipline dell'area sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

fornire i principi-guida che regolano le operazioni conservative dell'intera serie dei beni architettonici diffusi dal singolo oggetto o monumento, al centro storico, al territorio;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'azione di tutela e conservazione viste anche attraverso il loro sviluppo storico;

affrontare gli aspetti legislativi, economici e di gestione, comprendenti anche i problemi di inventario e di catalogo, le Carte e le Convenzioni internazionali;

addestrare alle tecniche di indagine storico-archivistica ed alle metodiche analitiche con l'intento di raggiungere la più esauriente comprensione dell'oggetto di studio, nella sua consistenza figurale e materiale;

praticare i metodi dell'analisi diretta e indiretta, soprattutto di tipo non distruttivo, nonché le conseguenti tecniche di rappresentazione (grafica, fotografica e su memoria elettronica) dei fenomeni di degrado, dei metodi e dei materiali costruttivi tradizionali, della complessità cronologica del costruito, ecc.;

formare, attraverso questa propedeutica, la capacità di operare, attraverso il progetto di restauro, con piena competenza storico-tecnica e col massimo di attenzione conservativa.

II ciclo. 180 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:

la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo);

gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;

i materiali e le tecnologie costruttive storiche;

le metodiche analitiche dell'architettura;

le metodologie di intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;

le metodologie di intervento urbanistico nei centri storici;

le metodologie di intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;

la normativa nazionale e internazionale,

e deve:

saper eseguire schede di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali;

utilizzare metodiche analitiche, per l'esame dei materiali o del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;

saper redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

AREA IV — *Analisi e progettazione strutturale dell'architettura*

Settori scientifico-disciplinari

H06X + H07A + H07B.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei metodi di indagine e di preparazione del progetto di costruzione, sia con riferimento ai problemi della concezione strutturale, sia con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla riabilitazione strutturale delle costruzioni esistenti. Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalla meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture quale si è venuta formando in stretto intreccio con la trattatistica architettonica e con le tecniche costruttive, sino ai suoi esiti più recenti relativi all'ingegneria delle costruzioni. L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti:

la meccanica dei solidi e dei materiali, presentata nel suo assetto attuale, ma anche nel suo sviluppo storico e nelle sue relazioni con l'evoluzione della ricerca teorica e sperimentale sul comportamento elastico, anelastico e a rottura dei materiali da costruzione;

la meccanica delle strutture (travi, travature, lastre, piastre, membrane, gusci, tensostrutture, ecc.) affrontata nei problemi più rilevanti per la progettazione strutturale;

le tecniche della costruzione in muratura, in legno, in metallo, in calcestruzzo armato e precompresso, nonché in materiali innovativi;

i temi e i problemi della concezione strutturale connessi alla progettazione architettonica, alla tecnologia e alla produzione edilizia;

la storia delle scienze e delle tecniche costruttive, per una corretta ed adeguata comprensione degli aspetti strutturali dell'architettura storica e per la definizione di congruenti tecniche di analisi e di intervento conservativo.

I ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

II ciclo: 240 ore.

Secondo i diversi livelli di approfondimento connessi al percorso di studi prescelto, lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni sì da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e sì da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

AREA V — *Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia:*

Settori scientifico-disciplinari:

F22A + H09A + H09B + H09C.

L'area raccoglie quelle discipline che delineano, nel loro insieme, la cultura tecnologica della progettazione e forniscono i principi teorici e le pratiche operative per conoscere, comprendere e controllare i processi di formazione, trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi ambientali ed edilizi sino a comprendere le infrastrutture e le reti tecnologiche a scala territoriale, nonché per intervenire nel progetto allo scopo di governare la dialettica tra «fini» e «mezzi», tra la qualità funzionale e costruttiva degli interventi ed il massimo di coerenza espressiva, in funzione di una corretta utilizzazione delle risorse materiali ed energetiche e delle tecniche al fine di realizzare condizioni ottimali per il soddisfacimento delle esigenze umane.

Queste discipline forniscono altresì, i principi teorici e le metodologie per conoscere, comprendere e controllare il funzionamento dei processi di produzione e gestione del settore edilizio, il ruolo dell'innovazione tecnologica nei processi di riorganizzazione e razionalizzazione nella produzione e nel funzionamento delle imprese, al fine di migliorare la sicurezza e le qualità prestazionali dei prodotti

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti di studio:

i processi produttivi dalla programmazione alla gestione;

i materiali, nelle loro caratteristiche fisiche, morfologiche e prestazionali;

i procedimenti costruttivi e le relative tecniche;

l'evoluzione delle tecniche, tanto dal punto di vista storico che delle proiezioni tendenziali;

i processi produttivi e di definizione del prodotto industriale;

i processi di diagnosi, progetto ed esecuzione per l'intervento sull'esistente;

i procedimenti di analisi e progettazione dei sistemi ambientali;

le tecnologie di progetto estese anche alle applicazioni sperimentali.

I ciclo: 240 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione del processo di costruzione attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti ed organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.

A tal fine lo studente:

deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione e degli elementi e dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;

deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire;

deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni, fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;

deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio.

Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, procedimenti costruttivi ed esiti funzionali, figurativi e di consistenza ambientale.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione; e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti, alle esigenze dell'utenza, alle procedure ed alle norme che stabiliscono i rapporti tra gli operatori del processo, ed infine alle tecniche ed alle modalità di gestione delle fasi attuative.

A tal fine lo studente:

deve essere capace di determinare soluzioni costruttive tecnicamente appropriate in rapporto all'ambiente, alla configurazione dell'assetto spaziale dell'organismo edilizio ed ai suoi connotati figurativi ed in relazione alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;

deve essere in grado di individuare e analizzare lo status degli elementi che costituiscono il costruito esistente, e la logica che lo sottende;

deve, infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistiche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi; dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse, adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le finalità estetiche del progetto.

AREA VI - *Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura:*

Settori scientifico-disciplinari:

B01B+I05A+I05B.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza:

dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli in relazione alla destinazione d'uso ed ai fattori climatici;

dei metodi di indagine e delle tecnologie per la pianificazione territoriale in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia;

dei principi fisici e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici.

Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalle tematiche proprie della fisica tecnica: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione. Su tale matrice culturale si innestano le successive conoscenze e metodologie che, in quell'ambito, sono vaste e complesse: dall'analisi e modellazione dei sistemi ambientali interni ed esterni all'ambiente costruito, allo studio del comportamento fisico degli involucri edilizi ed all'esame critico delle tecnologie per il benessere: dalle valutazioni d'impatto ambientale dei sistemi energetici ed infrastrutturali nel territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle reti impiantistiche; dallo studio dei problemi di illuminazione naturale ed artificiale a quello dei problemi acustici. L'offerta didattica è così articolata:

un modulo didattico a carattere fondativo, finalizzato al riconoscimento dei fenomeni fisici, alla formulazione delle leggi fisiche che lo descrivono, alla definizione dei modelli matematici che li rappresentano, alla lettura delle problematiche applicative in termini di schemi fisicamente coerenti;

moduli didattici a carattere formativo nell'ambito dei quali vengono acquisiti strumenti, metodologie, dati di riferimento utili per intervenire con specifica competenza nella progettazione anche infrastrutturale a varie scale, da quella edilizia a quella territoriale (laddove si devono trattare problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, di illuminazione naturale ed artificiale, di acustica conoscendo le più correnti tecniche di misura delle grandezze fisiche interessate);

moduli didattici a carattere informativo nell'ambito dei quali l'architetto acquisisca linguaggi e dati di riferimento utili per colloquiare con gli specialisti che intervengono al suo fianco nelle varie possibili sedi progettuali, e che siano altresì finalizzati affinché possa intervenire su sistemi edilizi e territoriali di maggiore complessità tecnologica.

I ciclo: 60 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione di modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare, nonché di esercitazioni numeriche.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere:

acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale, sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche: problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;

sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

AREA VII — *Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica:*

Settore scientifico-disciplinare:

H15X.

L'area raccoglie le discipline che consentano all'architetto in formazione l'acquisizione di conoscenze e tecniche capaci di qualificare i metodi di progettazione architettonica ed urbanistica, attraverso la valutazione critica delle risorse e delle possibili alternative progettuali ai problemi di natura pratica e simbolica che sono alla base del progetto medesimo.

II ciclo: 120 ore.

Attraverso i contributi delle discipline estimative lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a:

gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche dell'ambiente;

i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scambio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica;

i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;

la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego delle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;

i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edilizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;

le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle competenze del pianificatore e del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;

gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dalla esistenza o meno di un mercato;

i principi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione-conservazione-valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

Al termine della sua esperienza formativa, lo studente deve inoltre dimostrare di saper utilizzare le procedure e le tecniche di valutazione proprie dell'estimo per l'architettura e l'urbanistica, nella redazione di progetti e piani di trasformazione e conservazione dell'ambiente naturale e costruito. In particolare deve sapere:

applicare i metodi di stima di un immobile;

utilizzare i principali metodi di valutazione dei piani urbanistici e dei programmi di intervento (l'analisi multicriteri e multiobiettivi, analisi costi e benefici, VIA etc.);

applicare i metodi di valutazione ad un progetto di costruzione, trasformazione e conservazione di un'opera edilizia, in particolare operando la stima dei costi e la valutazione degli aspetti qualitativi.

L'insieme delle conoscenze che l'area dovrà trasmettere allo studente è tale da rendere necessaria l'integrazione del monte ore previsto in 120 ore attraverso l'offerta di moduli didattici nell'attività di laboratorio.

AREA VIII — *Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale:*

Settori scientifico-disciplinari:

E03B+H04X+H14A+H14B.

Discipline:

dal settore A04B:

«Metodi e modelli per la pianificazione territoriale»;

dal settore H02X:

«Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente».

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

alla conoscenza dei principi-guida che regolano le principali forme di intervento e controllo delle trasformazioni territoriali;

alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a scegliere fra diverse forme di intervento;

alla progettazione delle trasformazioni fisiche delle strutture urbane con riferimento ad accertate esigenze o programmi di trasformazioni funzionali.

A tal fine obiettivo didattico primario è l'acquisizione:

dei principali strumenti di conoscenza e interpretazione dei diversi contesti entro i quali viene progettato l'intervento — con particolare attenzione al contesto fisico, socio-economico e istituzionale — e dei vari attori coinvolti dall'intervento, nonché dei loro ruoli interessi;

delle tecniche di analisi e di valutazione dei caratteri, degli effetti e delle implicazioni delle diverse forme d'intervento e delle trasformazioni progettate;

delle metodologie della progettazione e della pianificazione urbana.

I ciclo 180 ore.

Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere caratteri e problemi degli interventi di trasformazione urbana, di saper descrivere ed analizzare i diversi contesti di intervento e di conoscere e saper valutare le condizioni di impiego di differenti teorie e tecniche di progettazione e pianificazione.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso la pratica di laboratorio, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e di saperne valutare gli effetti ed i problemi di attuazione.

AREA IX — *Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica:*

Ore 180.

Settori scientifico-disciplinari:

M06A + M06B + N05X + P01B + P01I + P01J + Q05A + Q05D.

L'area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi e dei più rilevanti soggetti che, dal punto di vista economico, giuridico-istituzionale e sociale fanno parte del contesto in cui si svolge l'attività di progettazione architettonica ed urbanistica.

In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica; i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello Stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale; il ruolo delle diverse forme di Stato e di Governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica ed al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio; la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani (pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

II ciclo. 180 ore.

AREA X — *Discipline matematiche per l'architettura*

Settori scientifico-disciplinari:

A01C + A02A + A02B + A03X + A04A + A04B + K05B.

L'area comprende insegnamenti che si caratterizzano essenzialmente quale fondamento nella formazione sia tecnico-scientifica sia culturale dello studente.

Tali insegnamenti consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e progettazione strutturale, i problemi della fisica tecnica ed impiantistica per l'architettura nonché utili agli aspetti economico-estimativi ed alle valutazioni quantitative per l'architettura e l'urbanistica. Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre problemi strutturali architettonici e fenomeni territoriali in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer. Forniscono, altresì, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Nei suddetti ambiti e articolata l'offerta didattica dell'area.

Nell'ambito degli stessi settori scientifico-disciplinari l'area è aperta, poi, ad offerte didattiche funzionali a specifici percorsi di studio prescelti secondo i diversi livelli di approfondimento.

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito e di saper utilizzare i concetti di base, gli strumenti e i metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale), della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra lineare (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali; di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazioni differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano; di aver acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica nonché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari.

II ciclo.

Lo studente avrà la possibilità di impadronirsi ed operare con strumenti matematici più avanzati, rispetto a quelli acquisiti durante il I ciclo, nell'ambito di specifiche tematiche strutturali-progettuali, tematiche della pianificazione territoriale, delle tecnologie, in settori dell'analisi e gestione del costruito, dell'economia ed estimo. In tali direzioni l'area presenta offerte didattiche di contenuto matematico specifiche a seconda di percorsi di studio prescelti dallo studente. Esse si riferiscono a temi quali modelli matematici, ottimizzazione, teoria dei grafi, calcolo numerico, modelli stocastici, elementi di informatica, ricerca operativa, sistemi dinamici, ecc.

AREA XI — *Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente:*

Settori scientifico-disciplinari:

H05X + H11X.

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione dello spazio architettonico anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;

esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicandoli all'analisi dei valori dell'architettura, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare la capacità di controllare il modello mentale dello spazio, che è la premessa di ogni attività progettuale.

I ciclo: 240 ore.

Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:

i fondamenti proiettivi della scienza della rappresentazione;

la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro:

la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;

l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;

la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;

i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;

e deve sapere:

eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali ed internazionali;

eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;

effettuare rilievi a vista e con misure dirette di organismi semplici;

restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);

rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;

condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;

rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio;

disegnare forme e proporzioni dal vero.

II ciclo: 120 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

A) conoscere:

i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;

i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;

i fondamenti teorici del disegno automatico.

B) conoscere gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno tra i seguenti settori dell'area della rappresentazione:

il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD);

il disegno di rilievo assistito dal calcolatore (la stereorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);

la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di banche dati territoriali);

la percezione e la comunicazione visiva;

la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;

la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione.

C) sapere:

eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;

eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;

eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;

applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

TABELLA B

PRIMO CICLO

primo anno

CICLO	tipo di insegnamento	composizione annualità	totale ore insegnamento	area	INSEGNAMENTI — INSEGNAMENTI COMUNI	ORE	ORE	INSEGNAMENTI A MANIFESTO
1°	L	1	180	I	LABORATORIO (1°) DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - *Composizione architettonica I*	120	60	Teoria della ricerca architettonica contemporanea
	M/2	0,50	60	I	Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie	60		
	M/2	0,50	60	II	Storia dell'architettura I	60		
	M/2	0,50	60	II	Storia dell'architettura contemporanea	60		
	I	1	120	I	Tecnologia dell'architettura Teoria e storia dedella tecnologia	90 30		
	M/2	0,50	60	VIII	Analisi dei sistemi urbani e territoriali	60		
	M	1	120	X	Istituzioni di matematiche I	120		
	M	1	120	XI	Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva	120		
		6	780			720	60	

secondo anno

CICLO	tipo di insegnamento	composizione annualità	totale ore insegnamento	area	INSEGNAMENTI COMUNI	ORE	ORE	INSEGNAMENTI A MANIFESTO
	L	1	180	I	LABORATORIO (2°) DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - *Composizione architettonica II*	120	60	Teorie e tecniche della progettazione architettonica
	L	1	180	IV	LABORATORIO (1°) DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA *Tecnica delle costruzioni*	120	60	Progettazione di sistemi costruttivi
	M/2	0,50	60	II	Storia dell'architettura II	60		
	M/2	0,50	60	II	Storia dell'urbanistica I	60		
	M	1	120	IV	Statica	120		
	M/2	0,50	60	VI	Fisica tecnica	60		
	M/2	0,50	60	VIII	Urbanistica I	60		
	M	1	120	X	Istituzioni di matematiche II	120		
	M	1	120	XI	Disegno dell'architettura	90	30	Teoria e storia dei metodi di rappresentazione
		7	960			810	150	
		13	1740			1530	210	

Legenda L = Laboratorio; M = Corso monodisciplinare (una annualità); M/2 = Corso monodisciplinare (mezza annualità); I = Corso integrato.

Aree disciplinari

I = Progettazione architettonica e urbana; II = Discipline storiche per l'architettura; III = Teoria e tecnica del restauro architettonico; IV = Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V = Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI = Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII = Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII = Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX = Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X = Discipline matematiche per l'architettura; XI Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

SECONDO CICLO

terzo anno

CICLO	tipo di insegnamento	composizione annualità	totale ore insegnamento	area	INSEGNAMENTI COMUNI	ORE	ORE	INSEGNAMENTI A MANIFESTO
2°	L	1	180	I	LABORATORIO (3°) DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - *Progettazione architettonica I*	120	60	...
	L	1	180	III	LABORATORIO DI RESTAURO DEI MONUMENTI - *Restauro architettonico*	120	60	...
	I	1	120	II III	Storia dell'arte moderna Teoria e storia del restauro	60 60		
	M	1	120	IV	Scienza delle costruzioni	120		
	M	1	120	V	Disegno industriale	120		
	M/2	0,50	60	VI	Tecnica del controllo ambientale	60		
	M/2	0,50	60	VIII	Urbanistica II	60		
	M/2	0,50	60	IX	Diritto urbanistico	60		
	M/2	0,50	60	XI	Rilievo dell'architettura	60		
		7	960			840	120	

quarto anno

CICLO	tipo di insegnamento	composizione annualità	totale ore insegnamento	area	INSEGNAMENTI COMUNI	ORE	ORE	INSEGNAMENTI A MANIFESTO
	L	1	180	I	LABORATORIO (4°) DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - *Progettazione architettonica II*	120	60	...
	L	1	180	IV	LABORATORIO (2°) DI COSTRUZIONE DELL'ARCHITETTURA - *Tecnica delle costruzioni*	120	60	...
	L	1	180	VIII	LABORATORIO DI URBANISTICA - *Progettazione urbanistica*	120	60	...
	M/2	0,50	60	I	Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura	60		
	M/2	0,50	60	II	Storia e metodi di analisi dell'architettura	60		
	M/2	0,50	60	V	Progettazione ambientale	60		
	M/2	0,50	60	VI	Impianti tecnici	60		
	I	1	120	IX	Sociologia dell'ambiente Geografia urbana e regionale	60 60		
	M/2	0,50	60	XI			60	Una delle seguenti discipline: - Rilievo urbano e ambientale - Rappresentazione del territorio e dell'ambiente - Topografia - Cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica - Rilevamento fotogrammetrico dell'architettura
		6,5	960			720	240	
		13,5	1920			1660	360	

Legenda L = Laboratorio; M = Corso monodisciplinare (una annualità); M/2 = Corso monodisciplinare (mezza annualità); I - Corso integrato.

Aree disciplinari

I = Progettazione architettonica e urbana; II = Discipline storiche per l'architettura; III = Teoria e tecnica del restauro architettonico; IV = Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V = Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia; VI = Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII = Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII = Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX = Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X = Discipline matematiche per l'architettura; XI Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

TERZO CICLO
quinto anno

CICLO	tipo di insegnamento	composizione annualità	totale ore insegnamento	area	INSEGNAMENTI COMUNI	ore		INSEGNAMENTI A MANIFESTO
3°	M	1	120	VII	Estimo ed economia dell'ambiente	120		
	L		180		LABORATORI DI SINTESI FINALE (**) *(Ambiti dei laboratori)* 1) Architettura del paesaggio 2) Architetura degli interni 3) Disegno industriale 4) Recupero edilizio 5) Rappresentazione dell'architettura 6) Pianificazione urbana e territoriale 7) Progetto architettonico e urbano 8) Restauro 9) Progetto e costruzione			
			300				540	....
		4,5	540	ORE DA ATTRIBUIRE (*)				....
		5,5	840				540	
TOTALE I° CICLO		13	1740					
TOTALE II° CICLO		13,5	1920					
TOTALE III° CICLO		5,5	840					
TOTALE		32	4500					

Legenda L = Laboratorio; M = Corso monodisciplinare (una annualità); M/2 = Corso monodisciplinare (mezza annualità); I - Corso integrato.

Aree disciplinari

I = Progettazione architettonica e urbana; II = Discipline storiche per l'architettura; III = Teoria e tecnica del restauro architettonico; IV = Analisi e progettazione strutturale dell'architettura; V = Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzine edilizia; VI = Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura; VII = Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica; VIII = Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; IX =Discipline economiche sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica; X = Discipline matematiche per l'architettura; XI Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

(*) Le quattro annualità e mezzo, corrispondenti a moduli didattici composti in relazione ai piani di studio e funzionali ai contenuti dei Laboratori di sintesi finale, per un totale di 540 ore, possono essere scelte dallo studente tra le discipline sottoelencate ed eventuali altre, attivabili per Statuto, che saranno indicate nel Manifesto degli studi.

(**) Le discipline caratterizzanti gli undici Laboratori di Sintesi Finale saranna assunte dalle seguenti aree didattico formative

Laboratorio n. 1 (Architettura del paesaggio)	area n° 1
Laboratorio n. 2 (Architettura degli interni)	area n° 2
Laboratorio n 3 (Disegno industriale)	area n° 5
Laboratorio n. 4 (Recupero edilizio)	area n° 5
Laboratorio n. 5 (Rappresentazione dell'architettura)	area n° 1
Laboratorio n. 6 (Pianificazione urbana e territoriale)	area n° 8
Laboratorio n. 7 (Progetto architettonico e urbano)	area n° 1
Laboratorio n. 8 (Restauro)	area n° 3
Laboratorio n. 9 (Progetto e costruzione)	area n° 5
Laboratorio n. 10 (Storia dell'architettura)	area n° 1
Laboratorio n. 11 (Progetto di strutture)	area n° 4

Le discipline caratterizzanti faranno riferimento ad aree didattico-formative con contenuti progettuali.

AREA I:

architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali;
caratteri distributivi degli edifici;
composizione e progettazione urbana;
progettazione architettonica assistita;
progettazione architettonica per il recupero urbano;
teorie e tecniche della progettazione architettonica;
architettura dei giardini e dei parchi;
architettura del paesaggio;
arte dei giardini;
pianificazione dei parchi naturali;
progettazione del paesaggio;
tecniche di progettazione delle aree verdi;
teoria della progettazione del paesaggio;
allestimento;
architettura degli interni;
arredamento;
decorazione;
museografia;
progettazione del prodotto d'arredo;
scenografia;
teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso;
architettura e composizione architettonica.

AREA II:

storia del giardino e del paesaggio;
storia dell'architettura antica,
storia dell'architettura bizantina e islamica;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura moderna;
storia dell'urbanistica antica e medioevale;
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia delle tecniche architettoniche;
storia della rappresentazione dello spazio architettonico;
storia della cultura materiale;

AREA III:

consolidamento degli edifici storici;
restauro urbano;
caratteri costruttivi dell'edilizia storica;
degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica.

AREA IV:

geotecnica,
la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;
riabilitazione strutturale,
meccanica computazionale delle strutture;
fondazioni:
sicurezza e affidabilità delle costruzioni,
progetto di strutture;
statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali,
teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico;

AREA V:

tecnologie dei sistemi strutturali;
tecnologie del recupero edilizio;
cultura tecnologica della progettazione;
progettazione esecutiva dell'architettura,
progettazione tecnologica assistita;
normativa e unificazione edilizia;
costruzione dell'opera di architettura;
organizzazione del processo edilizio;,
processi e metodi della produzione edilizia;
morfologia dei componenti;
materiali e componenti per l'arredo urbano;
teorie e storia del disegno industriale;
ergonomia applicata al disegno industriale;
sperimentazione di sistemi e componenti,
requisiti ambientali del prodotto industriale;

AREA VI:

illuminotecnica;
acustica applicata;
termofisica dell'edificio;

AREA VII:

valutazione economica dei progetti;
valutazione economica dei piani territoriali e urbanistici;
pianificazione territoriale;
politiche urbane e territoriali;
teorie dell'urbanistica;

AREA IX:

legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

AREA X:

metodi e modelli matematici per le applicazioni;
informatica applicata;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
grafi e reti di flusso;

AREA XI:

grafica,
percezione e comunicazione visiva,
tecniche della rappresentazione;
unificazione grafica per la rappresentazione;
disegno automatico.

Palermo, 23 febbraio 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A2119

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 287ª seduta pubblica per venerdì 1° aprile 1994, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A2186

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Delle Cave Raffaele S.r.l., con sede in Vicenza, via del Progresso n. 45, assegnataria del marchio di identificazione «1310 VI», ha presentato dichiarazione di smarrimento di cinque punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'Ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
783 AL	Lombardi Franco & C.	Valenza	7
1213 AL	De Grandi Umberto	Valenza	1
1321 AL	Boniolo Dante	Alessandria	1
1472 AL	Rovero Carlo Teresio	Valenza	1
1478 AL	Golden Eight di Doratiotto G.	Valenza	1
1481 AL	Damiani di Grassi Damiano & C. S.n.c.	Valenza	129
2487 AL	Favaretto Lorenzo	Valenza	4
2799 AL	Bausone Marco	Valenza	1
3182 AL	R.C. Gioielli di Russo A. & C.	Valenza	1
22 PR	Art-Oro di Lamattina Girolamo	Parma	7
138 PV	Marilena Gioielli S.n.c. di Mutti G.	Pavia	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
828 RM	Francisci Luana	Roma	5

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
191 RM	Bottoni Anacleto	Roma
195 RM	Alfonsi Germano	Frascati
830 RM	G. C. Interpreziosi S.r.l.	Roma
857 RM	De Luzenberger e Milnershein Silvia	Roma
37 TR	Pastorelli Luigina	Terni
54 TR	Seminerio Giancarlo	Fabro

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
772 AL	Coeval Export di Cominetti Mario	Valenza
906 AL	Plenazio Mario	Alessandria
952 AL	Novarese & Bosio	Valenza
1188 AL	Merlani Sergio	Valenza
2128 AL	Frizziero e Ferrara	Valenza
2462 AL	Porta Carlo di Porta A. e Gianluca F.lli	Valenza
2468 AL	Rizzi Armando	Valenza
2499 AL	Prunas Italo	Valenza
2625 AL	Battello Benito	Valenza
2696 AL	La Perla di Laghigna Bruno	Valenza
2731 AL	Cannizzo Claudio	Valenza
2853 AL	Provera Giovanni	Alessandria
2907 AL	Zanon Giordano	Valenza
2931 AL	Le Marche di Marcello Marcellini & C. S.a.s.	Alessandria
2959 AL	Nuovo Centro di Cavallaro & Lo Porto S.d.f.	Valenza
3060 AL	Garbi Tonino	Valenza
3147 AL	F.V.S. di Follador Vecchiato, Spinolo S.n.c.	Valenza
3206 AL	Triberti Dario	Valenza
3227 AL	Amantide di Vapore Gaspare	Valenza
3239 AL	Ricci Guglielmina	Tortona
25 AP	Marconi Stefano	Cupramarittima
47 AP	Mennò Nadia	Monte Urano
1157 FI	Rigacci Nara	Firenze

Marchio	Ragione sociale	Sede
212 GE	Carlevaro Mario	Genova
64 MC	Montali Rolando	Portorecanati
121 MC	Art-Lux S d f.	Portorecanati
35 MN	Deodati Alessandro	Curtatone
652 NA	Buccino Ciro	Napoli
688 NA	Speranza Vittorio	Torre del Greco
719 NA	Oplonti Oro di Giuliano Mastrogiovanni e Rosaria Nocerino S d f.	Torre del Greco
91 PV	Cremona Giuseppe	Dorno
306 RM	Mortet Virgilio	Roma
474 RM	Petrucci Alessandra	Roma
690 RM	Previdi Anselmo	Roma
18 RO	Andreoli Adriano	Rovigo
18 TR	Il Bilancino di Alonge Maurizio	Orvieto
118 TV	La Microfusione S r l	Vedelago
199 VA	Scalfritti Carlo	Jerago con Orago
290 VA	D V di Veronese Davide	Cassano Magnago
79 VE	Carraro Giorgio	Venezia
93 VE	A 70 Bottega d'arte orafi di Martella E.	Mestre
96 VE	Brollo Giuseppe	Mestre
103 VE	Zanaga Nello	Vigonovo
130 VE	Bocche Lorenzo	Mestre
140 VE	Boscolo Giani	Spinea
142 VE	A. Ferenaz di De Lorenzi Antonio	Venezia
183 VE	Scardellato Franco	Mestre
196 VE	Lovat Giorgio	Jesolo
199 VE	Carraro Vanna	Mestre
215 VE	Fecchio Giancarlo	Venezia
232 VE	Chinellato Tiziana	Mestre
238 VE	Codolo Franco	Venezia
242 VE	Ormesani Marco	Mestre
244 VE	Masciarelli Giuseppina	Mestre
246 VE	Canale oro di Serafini Stefano e C S d s	Mestre
249 VE	Benedetti Rossana	Vigonovo
263 VE	Garlato Paolo	Jesolo
269 VE	Celeprin Giuseppe	S Stino di Livenza
278 VE	Beggio Claudia	Salzano
69 VC	Orogemma di Rossi Michele	Biella
1621 VI	Boifava Pier Paolo	Caldogno
1779 VI	Sandini Annamaria	Bassano del Grappa
1898 VI	S B di Barbiero Luciano	Vicenza
2034 VI	Bettinardi S r l	Longare

94A2143

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 28 marzo 1994

Dollaro USA	1640,78
ECU	1889,52
Marco tedesco	980,92
Franco francese	286,52
Lira sterlina	2455,76
Fiorino olandese	872,01
Franco belga	47,566
Peseta spagnola	11,942
Corona danese	249,02
Lira irlandese	2368,63
Dracma greca	6,677
Escudo portoghese	9,485
Dollaro canadese	1195,03
Yen giapponese	15,653
Franco svizzero	1151,02
Scellino austriaco	139,40
Corona norvegese	225,15
Corona svedese	207,80
Marco finlandese	295,48
Dollaro australiano	1167,09

94A2185

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le facoltà sottoelencate di questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo;

diritto privato comparato,

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto romano;

storia del diritto italiano.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

fisiologia vegetale;

istituzioni di geometria superiore.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2144

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche della Luiss - Libera Università internazionale degli studi sociali di Roma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze politiche

sociologia

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana

94A2145

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI *Libreria internazionale*
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L.	357.000
	- semestrale	L.	195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	65.500
	- semestrale	L.	46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L.	65.000
	- semestrale	L.	45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L.	199.500
	- semestrale	L.	108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L.	687.000
	- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo, della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300